



**Dicastero amministrazione generale
Comunicazione, relazioni istituzionali e
quartieri**

Servizio quartieri
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona

T +41 (0)58 203 11 60
F +41 (0)58 203 10 20
quartieri@bellinzona.ch

Funzionario incaricato
Roberto Tamagni

8 ottobre 2019

Ai residenti del
quartiere di Moleno

Associazione di quartiere Proposta di statuto

Gentili Signore, Egregi Signori,
su indicazione del gruppo promotore per la costituzione di un Associazione di quartiere a
Moleno, è esposta la seguente proposta di statuto.

La stessa rimarrà visionabile

dal 9 al 19 ottobre 2019

Osservazioni o altre informazioni sul testo normativo esposto possono pervenire al Servizio
quartieri della Città di Bellinzona.

Con i migliori saluti.

Servizio quartieri

Bozza Statuto dell'Associazione Quartiere Moleno

Versione	07.10.2019
Sostituisce versione	01.10.2019
Stato	Bozza / discussione

Nome e sede

Art. 1 A norma dell'art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (di seguito CCS) è costituita un'associazione denominata "Associazione Quartiere Moleno" (di seguito AQM) con sede a Moleno – Bellinzona.
Il recapito dell'AQM è presso il domicilio del Presidente.

Finalità (scopo) (art. 60 cpv. 1 CCS)

Art. 2 ¹L'AQM ha quale scopo la valorizzazione del quartiere, della sua storia, delle sue peculiarità, delle sue tradizioni e la salvaguardia degli interessi della popolazione residente.
²Promuove la discussione di tematiche e problematiche d'interesse locale, favorisce il dialogo all'interno del quartiere, funge da intermediario con il Municipio della Città di Bellinzona, collabora in modo costruttivo con le Autorità e le Istituzioni anche in tema di comunicazione interna. In particolare l'AQM interagisce con tutte le Società che operano in corrispondenza dello stesso territorio.
³La pluralità di espressione deve essere garantita.
⁴L'AQM non persegue scopo di lucro, è apartitica, aconfessionale e la sua durata è illimitata.

Statuto associativo

Art. 3 ¹Il funzionamento dell'AQM è disciplinato dagli articoli 60 e seguenti del CCS e dal presente statuto dell'AQM (di seguito statuto).
²Lo statuto è approvato dall'Assemblea sociale.
³Lo statuto diventa esecutivo con l'approvazione da parte dell'Assemblea sociale e, per il rapporto con il Comune di Bellinzona, attraverso l'approvazione da parte del Municipio della Città di Bellinzona.

Mezzi, contributi sociali (art. 71, 75a CCS)

Art. 4 ¹Per il perseguimento degli scopi dell'AQM, ogni socio è tenuto al versamento di una tassa sociale annua fissata in CHF 10.00.
²Contributi speciali, donazioni e proventi di manifestazioni organizzate dall'AQM stessa, confluiscono nel patrimonio sociale.

Soci – ammissione (art. 65 cpv. 1 e art. 70 cpv. 1 CCS)

Art. 5 ¹Ogni persona fisica di età superiore ai 15 anni, residente nel Quartiere può diventare socio attivo dell'AQM con il pagamento della tassa sociale di cui all'articolo 4 cpv 1 del presente statuto.
²Ogni persona giuridica con sede nel Quartiere può diventare socio attivo dell'AQM, dimostrando al Comitato la propria legittimazione e pagando la tassa sociale. La persona giuridica deve notificare i/il propri/o rappresentanti/e abilitati/o ad agire in seno all'Assemblea sociale. Durante lo svolgimento dei lavori assembleari la persona giuridica può essere rappresentata da una sola persona.
³Lo stesso diritto spetta alle persone fisiche e giuridiche che, pur risiedendo altrove, rappresentano interessi importanti per il Quartiere.
⁴Le richieste d'adesione delle persone fisiche e delle persone giuridiche non residenti sono da inoltrare al Comitato che ne vaglia i requisiti e ne sottopone l'adesione all'Assemblea sociale.

Cessazione dell'appartenenza

- Art. 6** ¹L'appartenenza cessa:
- nel caso di persone fisiche per dimissione volontaria, decesso o cambio di residenza al di fuori del Quartiere di Moleno;
 - nel caso di persone giuridiche per dimissione o scioglimento della società;
 - con il mancato pagamento della tassa sociale annua.

Dimissioni ed esclusioni (art. 70 cpv. 2 e art. 72 CCS)

- Art. 7** ¹Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento, con il preavviso di almeno due mesi prima della fine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inviata al Comitato dell'AQM.
- ²Il Comitato decide sull'esclusione di un socio dall'AQM per motivi gravi. In caso di contestazione da parte del socio escluso, decide l'Assemblea sociale.

Organi dell'associazione (art. 64 e 69 CCS)

- Art. 8** Gli organi dell'AQM sono:
- l'Assemblea sociale
 - il Comitato
 - l'Organo di revisione.

L'Assemblea sociale

- Art. 9** L'organo supremo dell'AQM è l'Assemblea sociale.

Convocazione (art. 64 cpv. 2 e 3 e art. 66 CCS),

- Art. 10** ¹L'Assemblea sociale è convocata in seduta ordinaria dal Comitato.
- ²L'Assemblea sociale si riunisce almeno una volta all'anno entro il 30 di aprile.
- ³La convocazione è diramata nei modi previsti dal presente Statuto.
- ⁴Un quinto dei soci dell'AQM può richiedere per iscritto al Comitato la convocazione di un'Assemblea sociale straordinaria. Anche in questo caso la convocazione avviene secondo i modi prescritti dal capoverso che segue.
- ⁵L'avviso di convocazione dell'Assemblea generale deve far menzione dell'ordine del giorno, essere trasmesso ai soci nella forma scritta ed affisso all'albo comunale di quartiere almeno 14 giorni prima.

Compiti (art. 65, art. 69, art. 60 cpv 2 CCS)

- Art. 11** L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili
- elegge o revoca il Comitato, i membri dell'Organo di revisione, il Presidente e decide sulle dimissioni degli stessi;
 - decide la modifica degli statuti dell'AQM;
 - approva i conti consuntivi dandone scarico al comitato;
 - approva i conti preventivi;
 - decide su ogni altro aspetto conferitogli dal presente statuto e non specificatamente demandato ad un altro organo.

Diritto di voto e maggioranza (art. 67 CCS)

- Art. 12** ¹In seno all'Assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto; le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti.
- ²L'Assemblea sociale non può risolvere a proposito di oggetti non contemplati dall'ordine del giorno.

Esclusione dal diritto di voto (art. 68 CCS)

- Art. 13** Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'AQM da una parte ed un socio, il suo

	coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso dal diritto di voto.
Comitato di quartiere (art. 69 CCS)	Art. 14 Il Comitato può essere composto da un numero di membri variabile fra 5 e 7.
Nomina e durata in carica	Art. 15 Il Comitato è nominato dall'Assemblea sociale. Lo stesso rimane in carica fino alle elezioni comunali successive. Il Comitato è rieleggibile.
Requisiti di nomina	Art. 16 Del Comitato possono far parte tutti i soci dell'AQM aventi diciotto anni compiuti e titolari dei diritti civili.
Compiti	Art. 17 Il Comitato rappresenta l'AQM e gestisce le attività in corso. Lo stesso, in particolare, esegue le decisioni dell'Assemblea sociale e propone alla stessa i temi che rientrano fra le competenze di quest'ultima.
Convocazione e compiti	Art. 18 ¹ Il Comitato nomina al suo interno un vice Presidente, un Cassiere ed un Segretario. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente. ² Il Comitato decide sugli oggetti di sua competenza a maggioranza dei suoi membri presenti al momento della decisione. ³ In caso di parità decide il voto del Presidente. ⁴ Il Segretario tiene un verbale delle riunioni di comitato e dell'assemblea sociale.
Firma	Art. 19 L'AQM è vincolata dalla firma collettiva del Presidente o del vice Presidente nonché di un membro di Comitato.
Responsabilità (art. 75a CCS)	Art. 20 Per i debiti contratti dall'AQM risponde solo il patrimonio della stessa. È esclusa la responsabilità personale dei soci.
Organo di revisione	Art. 21 L'Organo di revisione si compone di due membri, esterni al Comitato, che sono rieleggibili. Esso ha il compito di presentare all'Assemblea sociale ordinaria il rapporto di revisione concernente la gestione annuale dei conti e lo stato del patrimonio sociale. Il rapporto sarà trasmesso al Comitato al più tardi sette giorni prima dell'Assemblea sociale.
Scioglimento dell'associazione (art. 76 e art. 57 CCS)	Art. 22 Lo scioglimento dell'AQM può essere deciso dall'Assemblea sociale in ogni tempo. Con il suo scioglimento, il patrimonio della stessa andrà alla Città di Bellinzona che si occuperà della custodia e del passaggio al nuovo organo di Quartiere.
Rapporti con la Città di Bellinzona	Art. 23 L'approvazione del presente statuto da parte del Municipio della Città di Bellinzona (art.3 cpv 3 del presente statuto) e il conseguente riconoscimento come Associazione di quartiere, implica che l'AQM si impegna a rispettare gli articoli 77 e seguenti del Regolamento comunale della Città di Bellinzona.

- Altre norme applicabili** **Art. 24** Per quanto non specificato dal presente statuto, fa stato il CCS (art. 60 e seguenti).
- Entrata in vigore** **Art. 25** Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale costitutiva tenutasi a Moleno in data ...

(Data)